

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **319/1990** (ECLI:IT:COST:1990:319)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **21/03/1990**; Decisione del **26/06/1990**

Deposito del **05/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/07/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15830 15831**

Atti decisi:

N. 319

## ORDINANZA 26 GIUGNO-5 LUGLIO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la s.p.a. UNIASS Assicurazioni in nome dell'I.N.A. - Fondo di garanzia ed altri e l'I.N.A.I.L. ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 31 ottobre 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nel testo modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39);

che il giudice a quo espone quanto segue: 1) con sentenza penale divenuta irrevocabile, era stata accertata la responsabilità di Zonta Renzo in relazione ad un incidente stradale che aveva cagionato la morte di due persone; 2) il Tribunale di Trento, adito in rivalsa dall'I.N.A.I.L. aveva accolto la domanda condannando al rimborso delle somme erogate il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice del danneggiante (posta medio tempore in liquidazione coatta amministrativa) e la s.p.a. UNIASS Assicurazioni (in nome e per conto dell'I.N.A. - Fondo di garanzia); 3) quest'ultima aveva appellato la decisione assumendo l'estinzione dell'obbligazione verso l'I.N.A.I.L. per effetto dei versamenti effettuati a titolo di provvisoria agli eredi delle vittime, i quali, a loro volta, avevano proposto separato gravame;

che, ammontando all'epoca del sinistro il massimale previsto dalla Tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969 a quaranta milioni di lire, il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale della previsione normativa che affida la rivalutazione delle somme alla periodica revisione tramite provvedimenti legislativi;

che, secondo la Corte d'appello, la situazione parrebbe deteriore rispetto a quella delle vittime d'incidenti cagionati da veicolo non identificato cui si riferisce la sentenza n. 560 del 1987 di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità del primo comma della norma impugnata), laddove identica sarebbe l'esigenza di garantire una reale copertura del rischio, dovendosi tener conto del massimale vigente al momento del sinistro.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 560 del 1987, ha nettamente distinto l'ipotesi del sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato dalle altre due previsioni d'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (veicolo o natante non assicurato nonché stato di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice);

che proprio il meccanismo di adeguamento dei minimi di garanzia attuato, per i casi da ultimo citati, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti, succedutisi nel tempo, ha consentito di porre in risalto l'irrazionalità dell'omessa collocazione nel flusso temporale del risarcimento di cui alla prima ipotesi e di pervenire alla conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale;

che, quindi, per la ritenuta congruità di tale sistema - consistente in periodiche ponderazioni dei valori monetari del risarcimento (cfr. da ultimo il d.P.R. 9 febbraio 1990, in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1990, che aumenta i limiti de quibus in conformità alla direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983) - deve ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui richiama la lettera c), dell'art. 19 della stessa legge;

che, a sua volta, la questione concernente il medesimo comma, nella parte in cui richiama la lettera b) di tale legge risulta del tutto irrilevante nel giudizio a quo, onde la prospettata questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera c), della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge medesima, nella parte in cui richiama l'art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*